



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
2^ SEZIONE LAVORO**

Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 *ter* C.p.c., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero **11390** del ruolo generale dell'anno **2024** promossa

DA

**PANUNZI ROSSANA**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gian Luca Proietti Toppi e Antonio Gulluni come in atti

RICORRENTE

CONTRO

**INPS**, in persona del Presidente legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Tagliente come in atti

RESISTENTE

OGGETTO: assegno sociale

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 20.3.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto: di aver presentato domanda in data 30.1.2024 per il riconoscimento dell'assegno sociale; che l'Inps, con lettera del 21.2.2024, ha rigettato l'istanza, in quanto *"le donazioni effettuate nel 2022 di immobili precedentemente locati non consentono il riconoscimento di un effettivo stato di bisogno"*; che la donazione cui l'Inps ha fatto riferimento riguarda un appartamento donato al proprio figlio; di non essere titolare di reddito personale.

Tanto esposto, affermata la sussistenza dei requisiti per la percezione dell'assegno sociale, ha convenuto in giudizio l'Inps rassegnando le seguenti conclusioni: *"- nel merito: accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente alla prestazione dell'assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa; condannare l'n.p.s. al pagamento a favore della ricorrente dei ratei arretrati della prestazione dell'assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni"*

*tutte espresse in narrativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.*

Si è costituito l'Inps eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto per insussistenza dello stato di bisogno e per mancanza di prova del requisito reddituale; in particolare, l'Istituto ha esposto che la ricorrente, proprietaria di un immobile concesso in locazione a terzi, dal quale ricavava un reddito di importo superiore al limite di legge, non appena compiuto 65 anni ha donato l'immobile al figlio, del valore stimato superiore ad € 200.000, così privandosi volontariamente di una fonte di reddito e ponendosi in apparente stato di bisogno. L'Inps ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: *“a) In via preliminare dichiararsi l'improcedibilità del ricorso ex art.443 cpc con i provvedimenti conseguenziali; b) Nel merito, rigettarsi il ricorso perché inondato in fatto e in diritto b) Vittoria di spese di lite”.*

Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., regolarmente eseguito da entrambe le parti, la causa – istruita documentalmente – è decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.

Giova premettere che, nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima, è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronunzia della sentenza; né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111,2 comma, Cost. (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006).

Tanto premesso, in applicazione del c.d. criterio della ragione più liquida, la domanda della ricorrente non è fondata e deve essere rigettata.

L'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1 gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.

Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65 anno di età (e 7 mesi nel 2017, 66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni di età nel 2019); b) cittadinanza italiana; c) residenza in Italia; d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato; e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla

differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.

Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.

L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".

Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha, in generale, affermato che: "in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge".

Sul piano probatorio, è onere dell'interessato offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. (si veda, sul punto, Cass. Sent. n. 23477/2010, "In tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale).

Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, per quanto concerne il requisito reddituale (oggetto di specifica contestazione da parte dell'INPS), parte ricorrente si è limitata ad affermare di non essere titolare di reddito personale, ma non ha offerto prova idonea in questa sede al fine di dimostrare il possesso di redditi inferiori al limite previsto per poter beneficiare dell'assegno sociale; risultano allegati al ricorso unicamente la domanda di assegno sociale, il provvedimento di diniego dell'Inps e l'atto di donazione.

La ricorrente, pertanto, non ha fornito la prova del requisito reddituale per fruire della provvidenza richiesta, con conseguente rigetto della domanda.

Si osserva, inoltre, che, come condivisibilmente evidenziato ed eccepito dall'INPS, ad escludere la sussistenza dello stato di bisogno concorre il dato del compimento, nell'anno 2022, di un atto dispositivo su beni immobili (donazione) per un valore di 233.511,00 (all. 3 ric.).

La ricorrente contesta la decisione dell'Inps, sostenendo che erroneamente l'Istituto avrebbe dato rilievo ad un dato riguardante un reddito meramente potenziale, mentre la disposizione normativa che regola i presupposti della prestazione in questione si riferisce esclusivamente alle effettive condizioni reddituali.

Le ragioni indicate dalla ricorrente a sostegno della sua domanda non valgono, ad avviso di questo giudice, a configurare profili di illegittimità nella decisione dell'istituto previdenziale di rigettare il riconoscimento dell'assegno sociale e di richiedere la restituzione delle somme controverse.

L'art. 3 co. 6 della legge 8 agosto 1995 n.335, nel definire i requisiti reddituali che consentono di beneficiare della prestazione, precisa che "Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile".

Laddove utilizza la locuzione "di qualsiasi natura" la disposizione di legge intende che debba essere preso in considerazione anche il valore dichiarato degli immobili oggetto di donazione, al fine della valutazione complessiva della condizione reddituale del richiedente.

Se si tiene conto di ciò, è evidente che la parte ricorrente, a fronte della prova documentale degli atti dispositivi posti in essere a titolo gratuito, non ha fornito alcuna prova che la condizione reddituale in cui è venuta a trovarsi successivamente non sia stata per lei peggiorativa e da lei volutamente determinata.

In particolare, la parte ricorrente non ha fornito nessuna giustificazione all'atto di liberalità che abbia qualche inferenza con la sua condizione reddituale presente e futura, come, per mera ipotesi, si sarebbe potuto sostenere quando fosse stata provata la necessità di oneri di manutenzione dell'immobile o di un livello di imposizione fiscale che non sarebbe stata in grado di sostenere per il futuro.

Tenendo conto che valutazioni del genere non sono state neppure allegate, è evidente che l'unica conclusione che può trarsi dalla decisione di donare è che la parte ricorrente abbia volutamente determinato per sé una condizione di impoverimento reddituale (in tal senso, si condividono le valutazioni espresse

in fattispecie simile alla presente da questo Tribunale, sentenza n. 8693 del 26.11.2018).

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

In considerazione della novità e peculiarità della questione, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,  
rigetta il ricorso;  
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Si comunichi.

Roma, 19/11/2024

Il giudice  
Maria Teresa Consiglio